



Settore Tutela Ambiente

ALLEGATO B.1

QUADRO PRESCRITTIVO GENERALE

Decreto Legislativo n. 152/2006, Parte Quinta, Art. 272 commi 2 e 3

DETERMINAZIONE N. 17 DEL 15/02/2019

Sono sottoposte ad autorizzazione di carattere generale tutte le attività individuate nell'allegato B – “Elenco Attività in Deroga” – ai sensi dell'art. 272 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

Le attività svolte non devono superare le soglie di produzione e di consumo e le potenze termiche nominali indicati nell'allegato B – “Elenco Attività in Deroga” – ai sensi dell'art. 272 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (le soglie si riferiscono all'insieme degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco).

Non sarà possibile avvalersi dell'autorizzazione di carattere generale nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, ma dovrà essere presentata domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 D.Lgs. n. 152/2006.

L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sottoriportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.

2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta e dall'art. 272, comma 5 del D.Lgs. 152/2006.

3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:

3.1. idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, se necessario al fine di accertarne l'efficienza, a monte degli stessi. Nella definizione dell'ubicazione dei punti di prelievo si deve fare riferimento alla norma UNI EN ISO 16911:2013 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio;

3.2. un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.

In ogni caso, qualora:

- non esistano impianti di abbattimento di riserva e si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti e dei sistemi di abbattimento motivata dalla loro manutenzione, da anomalia o da guasti accidentali, tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione,

l'esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico interessato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione, entro le otto ore successive all'evento, alla Città Metropolitana di Cagliari.

Il gestore ha l'obbligo di procedere, nel più breve tempo possibile, al ripristino degli impianti e dei sistemi di abbattimento ad essi collegati, i quali potranno essere riattivati solo dopo la loro verifica funzionale e di efficienza.

Stoccaggio

4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.

Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità e non contenga sostanze o miscele cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene, ovvero con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (peraltro non ammesse nel caso di attività in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.

Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

Criteri di manutenzione

L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, nelle normali condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nelle specifiche prescrizioni tecniche dell'Allegato B.2.

5. Le operazioni di manutenzione ordinaria, correttiva (e straordinaria) degli impianti devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate, lo stesso vale per i sistemi aeraulici.

In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:

5.1. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale;

5.2. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;

5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria;

5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:

- la data di effettuazione dell'intervento;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Messa in esercizio e a regime

6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Città Metropolitana di Cagliari, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

7. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovrà presentare tempestivamente una richiesta, tramite P.E.C., alla Città Metropolitana di Cagliari, al comune competente per territorio e all'ARPAS, nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga,
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga s'intende concessa qualora la Città Metropolitana di Cagliari non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

8. In caso di impianto già in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione di carattere generale, adesione ad autorizzazione di carattere generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non è tenuto alla comunicazione di cui al punto 6 (comunicazione di messa in esercizio e a regime), a meno di avvenute modifiche dei limiti di emissione.

In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo l'esercente dovrà trasmettere alla Città Metropolitana di Cagliari, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale.

Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di adeguamento il gestore dovrà trasmettere alla Città Metropolitana di Cagliari, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i relativi referti analitici, qualora previsti, entro 90 giorni dall'avvenuto adeguamento.

Modalità e controllo delle emissioni

9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento, volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati, in un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli stessi;

Il ciclo di campionamento deve:

9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato nell'arco di 20 giorni a partire dalla messa a regime dell'attività secondo le modalità indicate nel punto 19,

9.2. essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

Gli esiti delle rilevazioni analitiche, in copia conforme all'originale, devono essere presentati alla Città Metropolitana di Cagliari, al Comune e al Dipartimento ARPA competente per territorio entro 30 gg. dalla data di effettuazione dei campionamenti (autocontrolli), accompagnati dai certificati e le informazioni relative ai parametri di esercizio che regolano il processo di taratura della strumentazione analitica e da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

10. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti e gli esiti devono essere presentati con le modalità di cui sopra.

Per le attività per le quali non è prevista l'esecuzione delle analisi sulle emissioni i valori limite si intendono rispettati in base ai dati di consumo delle materie prime utilizzate o altro parametro indicato negli allegati tecnici. Tali dati dovranno essere annotati in un apposito registro di contabilità delle materie prime, compilato secondo il seguente schema:

Registro della CONTABILITA' delle MATERIE PRIME IMPIEGATE

RAGIONE SOCIALE:

ATTIVITA' _____

Data	Materia prima	Quantitativo impiegato (kg)	Altro
------	---------------	--------------------------------	-------

11. I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio – 31 dicembre) ed inviati alla Città Metropolitana di Cagliari e al Dipartimento ARPAS competente per territorio entro il 31 marzo dell'anno successivo.

12. Gli autocontrolli devono essere concordati con l'ARPAS Dipartimento competente per territorio e comunicati alla Città Metropolitana di Cagliari con un preavviso di almeno 15 giorni.

13. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente per territorio alla Città Metropolitana di Cagliari al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.

14. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.

15. L'esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Città Metropolitana di Cagliari, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

16. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

17. **Le emissioni diffuse negli ambienti confinati**, dovute alle varie fasi di lavorazione, devono essere captate prima dello scarico in atmosfera e convogliate ad un idoneo impianto di abbattimento. I sistemi di abbattimento devono soddisfare le migliori tecnologie disponibili e rispettare le norme tecniche di settore vigenti nonché, garantire il rispetto dei valori limite di cui alla corrispondente attività per cui si chiede l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera. **L'eventuale impossibilità tecnica del convogliamento** deve essere dimostrata e motivata dal gestore dello stabilimento con dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, all'atto della presentazione della istanza dettagliandola minuziosamente. In sede di autorizzazione, l'autorità competente verifica se le emissioni diffuse di ciascun impianto e di ciascuna attività sono tecnicamente convogliabili sulla base delle migliori tecniche disponibili e sulla base delle pertinenti prescrizioni dell'Allegato I alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e, se del caso, ne dispone la captazione ed il convogliamento.

È espressamente vietato reimmettere nell'ambiente di lavoro aria filtrata proveniente da impianti e/o fasi di lavorazione. Il ricircolo di aria può essere ammissibile solo per limitati e selezionati processi e lavorazioni, tenuto conto della normativa specifica per la tutela dei lavoratori e dei limiti di esposizione, inoltre è subordinato alla verifica di rispondenza alle norme di igiene e sicurezza del lavoro delle macchine utilizzate nonché delle strutture realizzate, eseguita dal Servizio SPRESAL dell'Azienda Tutela Salute (A.T.S. Sardegna).

18. **Le emissioni diffuse negli ambienti non confinati** devono essere contenute quanto più possibile. Qualora la Ditta produca, manipoli, trasporti, immagazzini, carichi e scarichi materiali polverulenti o sostanze organiche liquide dovrà adottare le disposizioni contenute nell'Allegato V, parte I e II, alla parte quinta del D. Lgs. n.152/2006.

Metodologia analitica

19. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio.

Si ricorda in ogni caso che:

19.1. la ditta, al fine di consentire i controlli di legge degli inquinanti emessi, dovrà prevedere per tutti i camini fori di prelievo secondo i criteri previsti dalle norme UNI dai manuali UNICHIM e se del caso, il posizionamento del foro di prelievo deve essere concordato con l'ARPAS. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;

19.2. i punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni (targhetta inamovibile riportante la numerazione del camino stesso);

19.3. i controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;

19.4. i risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:

- portata di aeriforme, espressa in m³/h riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo;
- concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m³ riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo;
- temperatura dell'effluente in °C;
- il nome del Laboratorio che emette il referto di Prova e la relazione Tecnica;
- il nome dello stabilimento presso cui è stato eseguito il controllo e il punto di emissione monitorato;
- il numero di prelievi eseguiti e la data e l'ora di inizio e fine delle singole prove;
- i metodi di campionamento e analisi utilizzati per la determinazione di ogni singolo parametro;
- le condizioni di esercizio degli impianti o delle linee produttive al momento dei prelievi;
- i risultati delle singole prove;
- la sezione/diametro del condotto alla sezione di prelievo;
- la presenza di eventuali sistemi di abbattimento degli inquinanti;
- il confronto con il valore limite autorizzato;

nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

20. La concentrazione è calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, salvo diversamente previsto da metodiche specifiche.

Ulteriori prescrizioni

21. La Ditta è tenuta a conservare nello stabilimento, a disposizione delle Autorità preposte al controllo, copia della documentazione di adesione all'autorizzazione di carattere generale trasmessa alla Città Metropolitana di Cagliari, le schede di sicurezza delle materie prime utilizzate, le schede tecniche degli impianti di abbattimento e le fatture di acquisto delle materie prime; queste ultime per un periodo di anni cinque dalla data di acquisto.

22. Il gestore di uno stabilimento in cui i dispositivi mobili di un altro gestore sono collocati ed utilizzati in modo non occasionale deve comunque ricomprendere tali dispositivi nella domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 salva la possibilità di aderire alle autorizzazioni generali di cui al comma 2 dell'art. 272 dello stesso Decreto nei casi ivi previsti.

23. Le bocche dei camini devono essere posizionate in modo tale da consentire una adeguata evacuazione e dispersione dei prodotti della combustione e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. A tal fine le bocche dei camini devono risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri. Le bocche dei camini situati a distanza compresa fra 10 e 50 metri da aperture di locali abitati devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta.

Laddove più restrittivo, attenersi al vigente Regolamento Edilizio Comunale e/o alle eventuali prescrizioni disposte dall'Amministrazione comunale.

24. Ove sia tecnicamente ed economicamente possibile, per tutti gli impianti aventi caratteristiche tecniche e costruttive simili, nonché emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee, localizzati nello stesso stabilimento e destinati a specifiche attività tra loro identiche, si dovranno considerare gli stessi come un unico impianto disponendo il convogliamento ad un solo punto di emissione.

25. Ove non sia tecnicamente possibile applicare quanto disposto al precedente punto 24, è consentito un impianto avente più punti di emissione; in tal caso i valori limite di emissione:

- espressi come flusso di massa, fattore di emissione e percentuale, devono essere riferiti al complesso delle emissioni dell'impianto;
- espressi come concentrazione, devono essere riferiti alle emissioni dei singoli punti.

26. Le Ditte dovranno dotarsi di:

a) un apposito registro in cui annotare i casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzioni del funzionamento dell'impianto produttivo, sostituzione filtri), qualora presenti, secondo il modello previsto dall'appendice 2 dell'Allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006;

b) un apposito registro in cui annotare i dati relativi ai controlli analitici delle emissioni previsti nell'autorizzazione (secondo il modello previsto dall'appendice 1 dell'Allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006). Al registro devono essere allegati i certificati analitici.

Tali registri dovranno essere tenuti a disposizione dell'autorità competente per il controllo.

27. Per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite indicati nelle presenti prescrizioni, la Ditta dovrà rispettare quanto previsto dall'Allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006; in particolare tutte le misure in discontinuo per il controllo del rispetto dei limiti autorizzati devono essere effettuate secondo quanto riportato nell'allegato VI – punto 2.3 del D.Lgs. 152/2006.

28. I combustibili che alimentano gli eventuali impianti di combustione presenti nello stabilimento devono essere conformi a quanto previsto dal Titolo III e dall'allegato X alla parte V del D.Lgs. 152/2006.

29. L'ambiente di lavoro deve essere dotato di sistema di ventilazione:

- naturale purché il locale sia munito di aperture sufficienti a garantire un adeguato ricambio d'aria;
- meccanica che può essere di tipo localizzato sulla fonte di emissione o centralizzata per immissione e aspirazione.